COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 5 DEL 24-01-2013

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO FORNITURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

AREA III
SERVIZIO VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 5/2013

OGGETTO: Procedura di acquisto in economia della fornitura di gasolio extrarete per autotrazione per i mezzi comunali – anno 2013 - Aggiudicazione

CIG: Z6B08414DA

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, garantisce il funzionamento attraverso la fornitura dei carburanti;

che per il funzionamento degli automezzi comunali, l'ente provvedere ad acquistare il gasolio da autotrazione mediante fornitura franco acquirente;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;
- VISTO l'art. 2 del predetto Regolamento che prevede l'importo massimo di € 10.000,00 con esclusione dell'IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia
- VISTO, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che l'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con richiesta di almeno 5 preventivi;
- CONSIDERATO che, il fabbisogno annuo di gasolio per autotrazione ammonta a circa 6.000,00 litri, frazionati in forniture da mille litri per volta;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.);

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;

- ACCERTATO, inoltre, che le condizioni di vendita dei carburanti extrarete tramite convenzione CONSIP, prevedono, quando il prodotto ordinato è compreso nella fascia da 1.000 a 5.000 litri, una determinazione del corrispettivo del costo del gasolio, al lordo delle accise ed al netto di Iva , sommando la variazione pari ad € 34,37 per il lotto 3 (Centro) alla quotazione massima in Euro per Klitro per l'area di competenza del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale;

- CONSIDERATO che il ricorso all'acquisto tramite convenzione CONSIP costituirebbe per il Comune un aggravio di spesa, in quanto, per l'anno 2012, il corrispettivo di fornitura prevedeva uno sconto rispetto alla quotazione ufficiale del gasolio per autotrazione;
- PRESO ATTO che con determinazione n. 1/2013 si è proceduto ad indire una gara a cottimo fiduciario, invitando fornitori presenti in regione ed in quelle limitrofe, utilizzando nella valutazione economica l'offerta in ribasso sul prezzo corrente del gasolio da autotrazione, quindi migliorativa rispetto ai parametri della convenzione CONSIP;
- VISTO il verbale di apertura dei plichi contenenti le offerte che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO che è stato disposto l'affidamento in via provvisoria alla Petrosud s.r.l. con sede in Via Puglia a Campobasso;
- RITENUTO necessario provvedere all'affidamento definitivo della fornitura;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa;
-

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- DI AFFIDARE IN VIA DEFINITIVA la fornitura di gasolio per autotrazione extrarete (con consegna franco acquirente) per l'anno 2013, scadente il 31/12/2013, a seguito di procedura negoziata (cottimo Fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla Petrolsud s.r.l. con sede a Campobasso, in Via Puglia, la quale applicherà alle forniture lo sconto di € 0,192/litro sul prezzo riportato sul Bollettino mensile della Camera di Commercio di Campobasso, senza altri oneri di trasporto a carico dell'Ente;
- DI PROVVEDERE, con successivi atti all'impegno ed alla liquidazione delle spese relative alle singole forniture, secondo l'effettivo utilizzo del carburante da parte dei diversi automezzi;
- DI PROVVEDERE che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 24-01-2013

IL RESPONSABILE
RAG. CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 24-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO